

L. 12 giugno 1990, n. 146 (1).

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 21 marzo 1996, n. 19; Circ. 14 marzo 1997, n. 17;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 6 dicembre 1996, n. 113681; Circ. 14 dicembre 1995, n. 159/95; Circ. 16 gennaio 1996, n. 21; Circ. 14 febbraio 1996, n. 74; Circ. 13 giugno 1996, n. 226; Circ. 31 maggio 1997, n. 341; Circ. 5 giugno 1997, n. 347; Circ. 6 giugno 1998, n. 259;
- Ministero dell'interno: Circ. 20 novembre 1998, n. 83.

1. 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla

natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla

vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare

e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto

essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente

al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse

naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti,

nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a

diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche

effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica (1/cost) (2/cost).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo

comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

(giurisprudenza)

2. 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato

nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le

finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel

comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 (1/a) (4/cost).

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi

o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché

nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui

all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono

tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione

e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti

alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero

possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare

tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la

continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe

le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono

adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o

presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in

cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le

altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di

autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con

le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a

comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei

servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli

accordi previsti al presente comma (2) (1/cost) (2/cost).

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo

1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese

erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle

modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2 (1/cost) (2/cost).

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione

a cura delle parti interessate (1/cost).

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui

al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del

medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis

della presente legge possono essere determinati termini superiori (2/a) (4/cost).

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero,

dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione

degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo

informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso

di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di

agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese

erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne

faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza

dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui

all'articolo 4, comma 4-sexies (2/b) (1/cost).

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si

applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi

eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (1/cost).

(1/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, nel

caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo

d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli

strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 105 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il Prov. P.C.M. 14 febbraio 1997, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo

comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo

comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(2/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, nel

caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo

d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli

strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 105 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(2/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo

comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno

1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2-bis. 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui

all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1.

Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1,

la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1,

lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni

caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un

livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione

dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4 (2/c).

(2/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2.

(giurisprudenza)

3. 1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel

territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente

alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di

cui al comma 6 dell'articolo 2.

(giurisprudenza)

4. 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3

dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino

mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (3).

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono

in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i

contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio

pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali

partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (3/a) (3/cost).

3. [I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un

periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento (3/cost)] (3/b).

4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli

enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui

allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che

non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla

sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della

violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti

e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,

in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di

cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso

di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-

ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (4) (1/cost).

4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni

sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine

patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (4/a).

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h) (4/b).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle

imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente (4/c).

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2 (4/d).

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia

non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta

giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità

della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio (4/e).

(3) Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(3/a) Comma così modificato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. In precedenza la Corte

costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui

non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione

della Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della

Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, sollevate con riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, sollevate con riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione.

(3/b) Comma abrogato dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

(4/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

(4/c) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

(4/d) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

(4/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

5. 1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello

stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

6. 1. (5).

(5) Aggiunge due commi all'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, riportata al n. W/I.

7. 1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di

violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e nei contratti collettivi di lavoro,

che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge (5/a).

(5/a) Comma così modificato dall'art. 5, L. 11 aprile 2000, n. 83.

7-bis 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

- a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
- b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (5/b).

(5/b) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(giurisprudenza)

8. 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di

necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale

o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano

le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese

che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico

compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,

comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio

ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti

dovranno essere osservati dalle parti (2/cost).

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella

stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere (5/c) (1/cost).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

(5/c) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(giurisprudenza)

9. 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa

pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo

di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei

lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000

per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,

associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni

sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro (5/d).

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al

settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti

alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un

anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(5/d) Comma così modificato dall'art. 8, L. 11 aprile 2000, n. 83. Vedi, anche, l'art. 16 della stessa legge.

10. 1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata

esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti,

nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in

cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

11. 1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

12. 1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità

delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del

lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni

pubbliche in

posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel

limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando

o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni

di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti

economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano

sul fondo di cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che

rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o

in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza (5/e).

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle

imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle

attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori

del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei

limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il

rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione (5/f).

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli

anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei

servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione

per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5/g) (1/cost) (5/cost).

(5/e) Comma così modificato prima dall'art. 17, comma 13, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art.

9, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(5/f) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, riportato al n. CC/II.

(5/g) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella

parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su

indicazione della Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

(5/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione.

13. 1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti

nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e

conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base

di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e

misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione

entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in

seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a

raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle

prestazioni

indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la

Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui

manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria

regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o simili nonché degli accordi sottoscritti nello stesso

settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nella

provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non

compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo

1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento

delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.

Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non

rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione,

per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in

modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti

per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli

atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente

lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o

codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle

parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso

in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano

servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle

parti

interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono

le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la

data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di temperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di

rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione (5/h) (1/cost).

(5/h) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 (nel testo anteriormente vigente), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata

la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

14. 1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di

una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indice, sempre

che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto

della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario

di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro

competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in

cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in

cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la

consultazione stessa (5/i).

(5/i) Comma così modificato dall'art. 11, L. 11 aprile 2000, n. 83.

15. 1. (6).

(6) Sostituisce il quinto comma dell'art. 11, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

16. 1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (7).

(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

17. [1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge] (7).

(7) Articolo abrogato dall'art. 12, L. 11 aprile 2000, n. 83.

18. 1. (8).

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (9), per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93 (7), così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

(8) Sostituisce i commi ottavo e nono dell'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

19. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

20. 1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (9).
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile (10).

(9) Comma così modificato dall'art. 13, L. 11 aprile 2000, n. 83.

(10) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 11 aprile 2000, n. 83.

20-bis. 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni é ammesso ricorso al giudice del lavoro (11).

(11) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 11 aprile 2000, n. 83.